

# **Commissione programmazione economica, bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
approvati**

**28 luglio 2012  
(formato elettronico)**

### **1.1000/9** (testo 2)

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

*Alla lettera h), alle parole: "Le convenzioni" premettere: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione," e sostituire le parole: "alle stesse condizioni contrattuali" con le seguenti: "alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle".*

### **1.1000/12** (testo 2)

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Alla lettera m), dopo le parole: "anno 2011," inserire le seguenti: "nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile,".*

### **1.1000**

I RELATORI

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.""

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

e) sostituire il comma 14, con il seguente: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

f) sostituire il comma 15, con il seguente: “Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

g) al comma 16, sostituire le parole da “ferma restando” fino a “contrattuali” con le seguenti: “a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: “16 bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.”

i) al comma 18, in fine, dopo le parole “delle pubbliche amministrazioni” aggiungere le seguenti parole: “nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.”

l) al comma 26, sostituire le parole “ 20 milioni” con le seguenti: “ 25 milioni” e le parole: “35 milioni” con le seguenti: “30 milioni”

m) aggiungere in fine il seguente comma:

“26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono

ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.”

**1.92** (testo 2)

[MORANDO](#)

*Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».*

**1.128**

[TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO](#)

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«27. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

**2.1000/3**

[LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: "gennaio 2013," sostituire le parole: "sono rideterminate" con le seguenti: "sono ridotte".*

**2.1000** (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di

Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.”

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.”

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere “avviate alla predetta data”

e) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

“10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

f) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."."

g) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".

h) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

“20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura

complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.”

## 2.104

### TANCREDI, MAZZARACCHIO

*Il comma 20 è sostituito dal seguente:*

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

## 2.0.9 (testo 3 corretto)

Massimo Garavaglia, Vaccari, Mascitelli

*All'articolo 2, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:*

20-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti al periodo precedente."

*20-ter.* Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori con deleghe e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche".*

### **3.8 (testo 2)**

[TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".*

### **3.1000/4**

IL GOVERNO

*All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso "19-bis", apportare le seguenti integrazioni:*

- *al primo periodo, dopo le parole: "costituente l'Arsenale di Venezia," inserire le seguenti: "con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali";*
- *al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" inserire le seguenti: ", d'intesa con il Ministero della difesa,".*

### **3.1000**

I RELATORI

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";
- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";
- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.”

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.”

### **3.0.1000**

#### **I Relatori**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

“Articolo 3-bis

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine



di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente comma: "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e sino a 50 unità di personale da parte della

struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la tabella allegata all'articolo 7, comma 12, come segue.

**RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA' (MILIONI DI EURO)**

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

- b) All'articolo 7, comma 21, sostituire le parole: "1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti: "550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".
- c) All'articolo 15, comma 22, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- d) All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- e) "All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: "1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- f) "All'articolo 16, comma 6, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- g) All'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- h) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: 3, comma 16" aggiungere le seguenti: "3-bis, comma 6," .

**4.1000/1** (testo 2)

[MASCITELLI](#)

All'emendamento 4.1000, lettera b), dopo le parole: "Il bando di gara considera, tra gli elementi" inserire le seguente: "rilevanti".

**4.1000/7**

[MORANDO](#)

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), comma "3." sesta riga del 1° periodo, eliminare le parole "nonché alle società di cui al comma 1"*

**4.1000/15**

[COSENTINO](#)

*All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono"*

**4.1000/17**

[COSENTINO](#)

*All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, terzo periodo sostituire le parole: "possono essere" con le seguenti: "sono"*

**4.1000/19**

[CARLONI](#), [GHEDINI](#)

*All'emendamento 4.1000, lettera e), sostituire la parola "quelle" con le seguenti "e gli enti"*

**4.1000/23**

[BASTICO](#), [MERCATALI](#)

*All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*"f-bis) al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."*

#### **4.1000/27**

#### **BASTICO, MERCATALI, ANTEZZA**

*All'emendamento 4.1000, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo:*

*"è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"*

#### **4.1000 (testo 2)**

#### **I RELATORI**

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali”

- lett. b), dopo le parole “cinque anni” aggiungere le seguenti: “, non rinnovabili,” ed aggiungere in fine i seguenti periodi: “Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predisponde un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.”

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole “, quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

h) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

i) al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

## **5.1000/5**

### **MORANDO**

*All'emendamento 5.1000, al comma 11-quinquies, dopo le parole: "al dieci per cento della", inserire la parola: "rispettiva".*

## **5.1000**

### **I RELATORI**

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole: "sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

b) al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente: "9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto."

d) sostituire il comma 11, con i seguenti:

“11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.”

e) aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi contenuti nei commi 2, 7, 8 e 9 del presente articolo nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 3".

## 5.64

### [VALDITARA](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel



servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"».

## **6.1000/2**

### **MORANDO**

*Alla lettera a), sostituire la parola: "dal" con la parola: "nel" e dopo la parola: "finanziario", aggiungere le seguenti: "e in quello successivo".*

## **6.1000**

### **I RELATORI**

*All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 14, sostituire le parole “previsti dal piano finanziario di cui al comma 10”, con le seguenti: “,dal corrente esercizio finanziario, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,”
- b) al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."
- c) al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,".
- d) al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

## **6.13**

### **TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO**

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

## **7.1000/4**

### **TANCREDI**

*All'emendamento 7.1000, anteporre alla lettera a), la seguente: "a1); al comma 11, le parole: "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014";*

*conseguentemente*

*al comma 17, aggiungere dopo le parole: "94 milioni di euro per l'anno 2012" le seguenti: "e 10 milioni di euro per l'anno 2013".*

## **7.1000**

### **I RELATORI**

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»»

b) al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."

c) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

d) al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), dopo la parola "296" sono aggiunte le seguenti " , salvo quanto disposto dal comma 875";

- dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

- dopo il comma 37 è inserito il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

e) sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli incrementi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi dal presente comma, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. Tali incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

- a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;
- c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico."»

f) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

“42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

“42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.”

## 7.75

[VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA](#)

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle

determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

## **8.19**

[GERMONTANI](#), [DE ANGELIS](#), [DIGILIO](#), [GALIOTO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. (Adeguamento delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000». All'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

## **8.1000/1**

[GHEDINI](#)

*All'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

"b) Ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"

## **8.1000/2**

[RUSCONI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#)

*Al comma 4-bis, dopo le parole: "è assicurata" aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,".*

## **8.1000**

### **I RELATORI**

*All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

“4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

Conseguentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

## **9.1000 (testo 2)**

### **I RELATORI**

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

## **10.1000/2**

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [PAOLO FRANCO](#), [MONTANI](#)

*All'emendamento 10.1000, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Stato» con la seguente: «Governo».*

## **10.1000**

[PICHETTO FRATIN](#), [GIARETTA](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.";*

*b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "uffici periferici dello Stato", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";*

*c) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";*

*d) al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato di cui alla lettera d), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva"».*

## **11.1000**

[PICHETTO FRATIN](#), [GIARETTA](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) all'alinea, le parole; "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";*

*b) la lettera c) è sostituita dalla seguente;*

*"c) per il reclutamento la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"».*

## **12.1000/2 (testo 2)**

Massimo Garavaglia, Vaccari

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) Al comma 14, dopo le parole: "e forestali" *inserire le seguenti:* ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere".

**12.1000/8**

MASCITELLI

*All'emendamento 12.1000, alla lettera d), sopprimere il comma "90-ter".*

**12.1000**

I RELATORI

All'articolo 12,

a) al comma 13, lettera b), dopo le parole "il collegio dei revisori dei conti" aggiungere le seguenti: "composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo."

b) al comma 70, dopo le parole "sono abrogati" sopprimere le seguenti: "il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,".

c) al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

- le parole: "irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate", sono sostituite dalle seguenti: "constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate";

- dopo le parole: "effettuati presso le imprese", sono aggiunte le seguenti: "per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

d) dopo il comma 90, sono aggiunti i seguenti:

"90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni."

90-ter. All'articolo 18, comma 1, alinea, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche", sono sostituite dalle seguenti: "incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente" e, dopo le parole: "per il soggetto interessato," sono aggiunte le seguenti: "ivi inclusi i soggetti concessionari".

## 12.8 (testo 2)

Scarpa Bonazza Buora, Andria, Legnini, Sanciu, Piccioni, Boldrini, Di Stefano, Nespoli, Santini, Zanoletti, Tedesco

Art. 12

(Soppressione di enti e società)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. La società Buonitalia S.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

## 12.18

[PASTORE](#), [IZZO](#), [MALAN](#), [SARO](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

*Al comma 19 sopprimere l'ultimo periodo.*



### 12.35 (testo 2)

Cristina De Luca, Baio, Germontani, De Angelis, Contini, Adragna, Blazina, Carloni, Ghedini, Bastico, Antezza

*Al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità».*

### 12.42

[VACCARI](#), [CALDEROLI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [MANTOVANI](#)

*Sopprimere i commi 21 e 22.*

### 12.65

[VITA](#), [VITTORIA FRANCO](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [SOLIANI](#), [ANDRIA](#), [NEGRI](#), [MERCATALI](#), [BERTUZZI](#)

*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

### 12.89 (testo 2)

Bonfrisco, Tancredi, Vicari

*Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.*

### 12.2000

I Relatori

*All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 24, anteporre le seguenti parole: "Dal 1° gennaio 2014";
- b) al comma 26, sostituire le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2014";
- c) al comma 27, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014";
- d) al comma 59, premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";
- e) al comma 60, al primo periodo, sostituire le parole da: ", nominato con" fino a: "codice civile," con le seguenti: "al momento della soppressione di cui al comma 59" e

- sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con: "30 giugno 2014" e al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, " inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";
- f) al comma 61, al secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con: "30 giugno 2014";
  - g) al comma 62, dopo la parola: "provvede" inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";
  - h) al comma 63, dopo le parole: "in essere" inserire le seguenti: "alla data di cui al comma 59";
  - i) al comma 64, al secondo periodo sostituire le parole: "di entrata in vigore del presente decreto-legge" con le seguenti: "di cui al comma 59" e all'ultimo periodo sostituire le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";
  - l) al comma 65, sostituire le parole: "dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";
  - m) al comma 68, sostituire le parole: "all'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di cui al comma 59";
  - n) al comma 70, sostituire le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59".

### **12.113**

[D'UBALDO](#), [GALIOTO](#), [TANCREDI](#), [BELISARIO](#)

*Sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:*

*«71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.*

*72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi . contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.*

*73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attivi dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. l, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

### 13.5

ADRAGNA, MARINI, D'ALIA, ANTEZZA, ASTORE, BAIIO, BALBONI, BIANCO, BIANCONI, BONFRISCO, BRUNO, BURGARETTA APARO, BUTTI, CARLINO, CASTRO, CECCANTI, CONTINI, CUTRUFO, D'ALÌ, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DI NARDO, D'UBALDO, FOLLINI, GALPERTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, GIAMBRONE, GIULIANO, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LANNUTTI, LEGNINI, MUGNAI, PALMA, PALMIZIO, PAPANIA, PINOTTI, PROCACCI, RANDAZZO, SACCONI, SBARBATI, SCARPA BONAZZA BUORA, TOFANI, MUSI, BERTUZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

f) il comma 7 è soppresso;

g) al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;

h) al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;

m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

n) al comma 24 le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

o) al comma 28 è così sostituito:

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

p) il comma 29 è così sostituito:

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

r) il comma 32 è così sostituito:

*«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».*

*s) il comma 33 è così sostituito:*

*«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».*

*t) il comma 34 è così sostituito:*

*«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».*

*u) il comma 39 è così sostituito:*

*«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».*

*f) il comma 40 è così sostituito:*

*«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli».*

*w) il comma 41 è soppresso;*

*z) il comma 43 è così sostituito:*

*«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».*

### **13.12 (testo 2)**

#### **GERMONTANI**

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione,»;*

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».*

## **I RELATORI**

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*“4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”.*

b) il comma 10 è soppresso.

c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

*“20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2).”*

### **14.38**

[BONFRISCO](#), [TANCREDI](#), [VICARI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente

*«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».*

### **14.54**

[TANCREDI](#), [LATRONICO](#), [MAZZARACCHIO](#)

Sostituire il comma 13 con il seguente:

*«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e*

*disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a"*

#### **14.55 (testo 2)**

[RUSCONI](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [SOLIANI](#), [VITA](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [BIONDELLI](#)

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico», aggiungere le seguenti «, può altresì transitare presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale».*

#### **15.21 (testo 2)**

Galioto, Gustavino, Tomassini

*Al comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. L'eventuale prescrizione di uno specifico medicinale tra quelli equivalenti deve essere giustificata dal medico con sintetica motivazione scritta".*

#### **15.47**

[GHIGO](#)

*Al comma 8, lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «e alle Regioni».*

#### **15.49**

[BIANCONI](#), [RIZZI](#), [RIZZOTTI](#), [BOLDI](#), [ESPOSITO](#), [CALABRÒ](#), [GUSTAVINO](#), [CENTARO](#), [POLI BORTONE](#), [BASSOLI](#), [BIONDELLI](#), [BAIO](#), [SACCOMANNO](#), [GRANAIOLA](#), [PORETTI](#), [IGNAZIO MARINO](#), [BURGARETTA APARO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DE LILLO](#), [TANCREDI](#), [BONFRISCO](#), [SALTAMARTINI](#), [PALMA](#), [MILANA](#), [ADRAGNA](#), [AMATO](#), [SARO](#), [PASTORE](#), [CRISTINA DE LUCA](#)

*Al comma 8, lettera i), le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» sono sostituite dalle parole: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».*

## 15.62

[COSENTINO](#), [BOSONE](#), [BASSOLI](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [GRANAIOLA](#), [IGNAZIO MARINO](#), [PORETTI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#)

*Al comma 10, alla fine aggiungere il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».*

## 15.85 (testo 2)

Baio, Baldassarri, Tomassini, Bianconi, Bosone, De Angelis, De Lillo, Cristina De Luca, Contini, Milana, Molinari, Rizzotti, Russo, Saccomanno, Strano, Valditara, Bruno, Digilio, D'Ambrosio Lettieri

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, dopo le parole: "prezzo di riferimento" il seguente periodo: "sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico di sicurezza e di efficacia".*

## 15.87 (testo 2)

Bosone, Cosentino, Bassoli

*Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Aziende Sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende Sanitarie a seguito di gare di appalto o forniture.».*

## 15.94

[BIONDELLI](#), [BASSOLI](#), [BOSONE](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [GRANAIOLA](#), [IGNAZIO MARINO](#), [PORETTI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [ANTEZZA](#)

*Al comma 13, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei.».*

## 15.116

[GERMONTANI](#), [ZANETTA](#)

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere».*

### **15.123 (testo 2)**

Gramazio, Caligiuri, Esposito, Gallone, Bianchi, Calabrò, Fasano, Paravia, Totaro, D'Ambrosio Lettieri, Viceconte, Amoruso, Mazzaracchio, Fazzone, Latronico, Matteoli, Lauro, Di Stefano, Speziali, Saccomanno, Valentino, Milone, Nessa, Spadoni Urbani, Pisanu, Lannutti, Gustavino, Astore, Massimo Garavaglia, Biondelli

*Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge.».*

### **15.142 (testo 2)**

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Mercatali, Legnini

*All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 15 sostituire le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012»;*

*b) al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: "ed abbia altresì" fino alla fine del periodo.*

### **15.167 (testo 2)**

Galioto, Gustavino

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

*«25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.*



118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del SSN. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma, in modalità anonima».

**15.169**

MASSIMO GARAVAGLIA, ADERENTI, BOLDI, RIZZI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

*«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogno standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogno standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».*

**15.1000 testo 2/4 (corretto)**

TANCREDI

*All'emendamento 15.1000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), dopo le parole: "4,1 per cento" inserire le seguenti: "e dopo le parole" del presente decreto" inserire la seguente: "e";*

*alla lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica."*

**15.1000 (testo 2)**

**I RELATORI**

*All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2 al primo periodo le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."*

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"

Conseguentemente,

- al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"

- all'articolo 1, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, introdurre il seguente comma:

"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. "

c) al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012";

d) al comma 13,

- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"

- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012," al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento" e sopprimere l'ultimo periodo;

e) al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014 ";

f) al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore." sono aggiunte le seguenti: "La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni."

**16.1000/1** (testo 2)

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".

**16.1000/2** (testo 2)

LATRONICO

Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".

## **16.1000 (testo 2)**

### **I RELATORI**

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

*12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.*

*12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».*

*Tabella (articolo 16, comma 12-bise 12-ter)*

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>

#### **16.94**

[BONFRISCO](#), [TANCREDI](#), [VICARI](#), [ESPOSITO](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*«12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».*

#### **16.100**

[TANCREDI](#), [LATRONICO](#), [TOFANI](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*«12-bis. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.».*

## **16.0.1000**

### **I Relatori**

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:*

*Art. 16-bis*

*Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 di cui al comma 1. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 - 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

## 17.1000/11

Agostini, Carloni, Legnini, Lumia, Mercatali, Pegorer

*Alla lettera c), comma 3, dopo le parole: "della deliberazione di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto della continuità territoriale della provincia."*

## 17.1000/22

Pastore, Bianco, Izzo, Vitali, Malan, Incostante, Saro, Thaler Ausserhofer

*Alla fine della lettera g), aggiungere:*

"8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni".

## 17.1000

I Relatori

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "le province sono soppresse o accorpate" con le seguenti: "tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino";

b) al comma 2, sostituire le parole: "i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province," con le seguenti: "il riordino delle province sulla base di requisiti minimi"

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novanta giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.";

d) sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.”;

e) dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.”;

f) al comma 10, capoverso, sostituire la parola: “accorpamento” con la seguente: “riordino” e, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;"

g) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di cento milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 <<Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.>>".

Conseguentemente,

a) sostituire la rubrica con la seguente: “(Riordino delle province e loro funzioni)”;

b) all'articolo 19, comma 1, lettera h), dopo le parole: "edilizia scolastica", aggiungere le seguenti: "per la parte non attribuita alla competenza delle province"

## **18.1000/7 (testo 2)**

### VITALI

*All'emendamento 18.1000, alla lettera b) capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al capoverso «2-bis»*

1) sopprimere le parole: «Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana,»;

2) inserire dopo le parole: «deliberata dal consiglio» le seguenti: «secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3) dopo le parole: «città metropolitana» sono aggiunte le parole: «Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione»;

*alla lettera c), al capoverso «3-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: «presidente della Provincia» sono aggiunte le parole: «Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9»;

*al comma 3-ter, dopo le parole: «dello Statuto» inserire la seguente: «definitivo»;*

*alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) sopprimere le parole «lo Statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano»;

2) inserire le seguenti lettere:

d-bis) «al comma 4 sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

alla lettera e), al capoverso «6», è apportata la seguente modificazione:

- dopo le parole «presente decreto» sopprimere le parole «con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

*sostituire la lettera f) con la seguente*

«f) l'alinnea del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana;"».

## **18.1000**

[PICETTO FRATIN, GIARETTA](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, sostituire le parole: "il potere di iniziativa dei comuni" con le seguenti: "il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana, lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio con una maggioranza dei due terzi dei componenti, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana.";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.



3-*quater*. La conferenza di cui al comma 3-*bis* cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.";

d) al comma 4, all'alinnea, sono sopprresse lo parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo," e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-*bis*";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.";

f) al comma 9, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto";

g) al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente;

"c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

h) al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il con testuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

i) al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

l) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione"».

## 18.43

[PASTORE](#), [BIANCO](#), [IZZO](#), [VITALI](#), [MALAN](#), [INCOSTANTE](#), [SARO](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

*Al comma 7, alla fine aggiungere:*

«7-*bis*. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

## 19.45

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSERHOFER

*Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «Sono affidate» aggiungere: «inoltre».*

## 19.75 (testo 2)

Pastore, Bianco, Izzo, Vitali, Saro, Incostante

*Dopo il 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

## 23.1000/6 (testo 2)

Legnini

*Al comma 12-septies, sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile" e sostituire le parole: "euro 14.000.000" con le seguenti: "euro 26.000.000".*

## 23.1000/12

Bosone

*All'articolo 23, dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

*"12-bis - Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio "topografico" o "della distanza" ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia

anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

- b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; c) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni e 0,08 punti per i secondi dieci anni;"
- c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma."
- d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di età non superiore ai 40 anni," sono soppresse;
- e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-ter. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite."

## 23.1000

### I Relatori

*All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, così come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ""

b) al comma 8,

- sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti "658 milioni";

- le parole "nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." sono sostituite dalle seguenti: "nonché, in via

prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica."

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

d) Al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale," aggiungere le seguenti: "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "495 milioni".

- aggiungere, in fine , il seguente periodo: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2013 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2013. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

e) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al secondo periodo sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni" e al terzo periodo sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti "90 milioni";

12- quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro".

12- sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le

residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12- septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 Aprile 2009 e n. 11 del 17 Luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012 non rinnovabile, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 14.000.000,00 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12- octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.

12- novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.”

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12- undecies. "Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)"."

12- duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: "2012" con: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis della legge n. 27 del 2012, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

12-quinquiesdecies "L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati - , è aumentato a 5.000.000 di euro."

12-sexiesdecies. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa comunitaria, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco Nazionale

rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### **24.0.1** (testo 2)

[SARO](#), [PISANU](#), [LADU](#), [LENNA](#), [THALER AUSSEHOFER](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CAMBER](#), [MOLINARI](#), [SANTINI](#), [PETERLINI](#), [PEGORER](#), [PERTOLDI](#), [BLAZINA](#), [SANNA](#), [TONINI](#), [CABRAS](#), [MORANDO](#)

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'azione di risanamento così come determinata dall'articolo 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto legge si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».

#### **Coord. n. 1**

Il relatore

#### PROPOSTA DI COORDINAMENTO

*All'emendamento 4.1000 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera e), al comma 6, sostituire le parole: "gli enti operanti" con le seguenti: "gli enti e le associazioni operanti" e dopo le parole: "attività culturali" aggiungere le seguenti: "dell'istruzione e della formazione";*
- b) *alla lettera f-bis, al comma 6-bis, dopo le parole: "del comma 6" aggiungere le seguenti: "e del comma 8";*
- c) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente g-bis): dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".*

*All'emendamento 9.1000, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente: "7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

*All'emendamento 18.1000, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: "con una maggioranza dei due terzi dei componenti".*

## Coord. n. 2

Il relatore

### PROPOSTA DI COORDINAMENTO

#### Art. 1

- 1) *Al comma 4, sostituire le parole : «488 e ed» con le seguenti: «488, e».*
- 2) *Ai commi 10 e 11, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 2» e dopo le parole: «n. 52 del 2012» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012».*
- 3) *Al comma 14, sostituire le parole: «gli operatorie» con le seguenti: «gli operatori» e la parola: «attributo» con la seguente: «attribuito».*
- 4) *Al comma 19, sostituire le parole: «13 novembre 2002» con le seguenti: «4 settembre 2002».*
- 5) *Al comma 23, sostituire le parole: «dai commi 5 e 24» con le seguenti: «dal comma 24».*
- 6) *Al comma 26, sostituire le parole: «ed euro 40» con le seguenti: «e a euro 40 milioni», le parole: «ed euro 70 milioni» con le seguenti: «e a euro 70 milioni» e le parole: «ed euro 10 milioni» con le seguenti: «e a euro 10 milioni».*

#### Art. 2

- 7) *Al comma 18, lettera a), sostituire le parole : «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9».*

#### Art. 3

- 8) *Dopo la lettera c) del comma 2, sostituire le parole : «All'articolo 1, comma 439» con le seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 439».*
- 9) *Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «delle Stato» con le seguenti: «dello Stato», sopprimere le parole: «ai sensi» e le parole: «ai piani di razionalizzazione» e sostituire le parole : «in quelli» con le seguenti: «di quelli».*
- 10) *Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrono, le parole : «presente comma» con le seguenti: «comma 4».*
- 11) *Al comma 7, sostituire le parole : «del presente comma» con le seguenti: «dei commi da 4 a 6».*
- 12) *Al comma 9, capoverso 622- bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» con la seguente: «destinata».*
- 13) *Al comma 12, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole : «decreto -legge n. 98 del 2011» con le seguenti: «presente decreto».*
- 14) *Al comma 12, lettera b), sostituire la parola: «restano» con la seguente: «Restano».*
- 15) *Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».*



16) *Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «presente provvedimento» con le seguenti: «presente disposizione».*

#### Art. 4

17) *Al comma 1, alinea, dopo le parole: «90 per cento» inserire le seguenti: «dell'intero fatturato».*

18) *Ai commi 4, 9, 10, 11, sostituire le parole: «società di cui al comma 1» con le seguenti: «società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni».*

19) *Al comma 6, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «articoli da 11 a 42» con le seguenti: «articoli da 13 a 42».*

#### Art. 5

20) *Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché delle autorità».*

21) *Al comma 9, sostituire le parole: «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità».*

22) *Al comma 10, lettera a), sostituire le parole : «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»*

23) *Al comma 10, lettera b), capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: «del decreto legge» fino a: «n. 111,».*

24) *Al comma 10, lettera b), capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,».*

25) *Al comma 11, sostituire le parole: «29 ottobre 2009» con le seguenti: «27 ottobre 2009».*

#### Art. 6

26) *Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» inserire la seguente: «e».*

27) *Al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» sopprimere le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma.*

28) *Al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 5 a 9».*

29) *Al comma 20, lettera b), dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «a».*

#### Art. 7

30) *Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011».*

31) *Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».*

32) *Al comma 17, sopprimere le parole:* «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

33) *Al comma 32, sostituire le parole:* «del presente articolo» *con le seguenti:* «dei commi da 27 a 31».

34) *Al comma 35, le parole:* "intrattenuti con le istituzioni scolastiche" *sono sostituite dalle seguenti:* "intrattenuti per conto delle istituzioni scolastiche".

35) *Al comma 37, lettera a), sostituire le parole:* «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» *con le seguenti:* «al comma 634 del presente articolo».

36) *Al comma 37, sostituire le parole :* «b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."» *con le seguenti:* «37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

#### Art. 8

37) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «n. 78 del 2010» *con le seguenti:* «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

38) *Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole :* «nonché le autorità» *con le seguenti:* «nonché alle autorità».

#### Art. 11

39) *Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «della presente legge» *con le seguenti:* «del presente decreto».

#### ART. 12

40) *Al comma 17, sostituire le parole:* «il presente articolo» *con le seguenti:* «i commi da 1 a 16 del presente articolo».

41) *Al comma 18, sostituire le parole:* «disposizione del presente articolo» *con le seguenti:* «disposizioni dei commi da 1 a 17».

42) *Al comma 19, sostituire le parole:* «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» *con le seguenti:* «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».

43) *Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole:* «articolo 4, comma 2» *con le seguenti:* «articolo 4, comma 5».

44) *Al comma 28, sostituire le parole:* «al presente articolo» *con le seguenti:* «ai commi da 24 a 27».

45) *Al comma 36, sostituire le parole:* «del presente articolo» *con le seguenti:* «dei commi da 31 a 35».

46) *Al comma 54, primo periodo, sostituire le parole :* «l'ente nazionale per il microcredito» *con le seguenti:* «l'associazione Luigi Luzzatti».

47) *Al comma 56, sostituire le parole :* «soppressione dell'ente» *con le seguenti:* «soppressione dell'associazione».

48) *Al comma 77, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 71» con le seguenti: «di cui al comma 76».*

49) *Al comma 84, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 83».*

50) *Al comma 89, sostituire le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.».*

#### Art. 13

51) *Al comma 3, sostituire le parole da: «versamento del contributo» fino alla fine del comma con le seguenti: «versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».*

52) *Al comma 24, sostituire la parola: «Ministero», ovunque ricorre, con la seguente: «Ministro».*

53) *Al comma 37, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 35 e 36».*

54) *Al comma 39, sostituire le parole: «dall'art. 27 dello Statuto del SEBC» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC)»*

55) *Al comma 40, sostituire le parole: «legge 5 dicembre 2005» con le seguenti: «decreto legislativo 5 dicembre 2005», le parole: «n. 52» con le seguenti: «n. 252» e le parole: «di cui ai precedenti articoli» con le seguenti: «di cui ai precedenti commi».*

56) *Al comma 41, sostituire le parole: «sono trasferite» con le seguenti: «sono trasferiti».*

#### Art. 14

57) *Al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti».*

58) *Al comma 6, sostituire le parole: «di cui l'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» con le seguenti: «all'80 per cento di quelle».*

59) *Al comma 13, al primo periodo, sostituire le parole: «dei competenti uffici» con le seguenti: «dell'ufficio» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «della commissione» con le seguenti: «della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali».*

60) *Al comma 14, sostituire le parole: «della classi» con le seguenti: «delle classi».*

61) *Al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 17».*

62) *Al comma 19, sostituire le parole: «ai sensi del comma precedente» con le seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» inserire le seguenti: «del comma 17».*

#### Art. 15

63) *Al comma 1, sostituire le parole: «risorse destinante» con le seguenti: «risorse destinate».*

64) *Al comma 2, sostituire le parole: «dalla farmacie» con le seguenti: «dalle farmacie».*

65) *Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «e di quelle restituite» con le seguenti: «e quelle restituite».*

66) *Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «dalla regioni» con le seguenti: «dalle regioni» e le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».*

67) *Al comma 8, lettera i), dopo le parole: «n. 141/2000» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,».*

68) *Al comma 10, dopo le parole: «ed il tavolo» inserire le seguenti: «di verifica».*

69) *Al comma 11, dopo le parole: «La disciplina» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 10» e sostituire le parole: «al presente articolo "» con le seguenti: «ai commi da 4 a 10 del presente articolo».*

70) *Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti periodi» con le seguenti: «il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti».*

71) *Al comma 13, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» inserire le seguenti: «e province autonome».*

72) *Al comma 14, sostituire le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».*

73) *Al comma 15, sostituire le parole: «1992 e successive modificazioni» con le seguenti: «1992, n. 502, e successive modificazioni» e le parole: «le determinazione» con le seguenti: «la determinazione».*

74) *Al comma 17, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 15».*

75) *Al comma 19, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».*

#### Art. 16

76) *Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».*

77) *Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e sopprimere la lettera c).*

78) *Ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».*

#### Art. 18

79) *Al comma 4, alinea, dopo le parole: «articolo 51, commi 2 e 3,» inserire le seguenti: «del citato testo unico».*

#### Art. 20

80) *Al comma 4, dopo le parole: «1° settembre 2000,» inserire le seguenti: «n. 318,».*

#### Art. 21

81) *Al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» e dopo le parole: «n. 111 del 2011» inserire le seguenti: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».*

#### Art. 22

82) *Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «presupposti» con la seguente: «presupposti».*

83) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in materia» con le seguenti: «in materia di».*

84) *Al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» inserire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001».*

85) *Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» inserire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».*

#### Art. 23

86) *Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» con le seguenti: «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014».*

87) *Al comma 11, dopo le parole: «Nord Africa» sopprimere la parola: «umanitaria» e dopo le parole: «6 ottobre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011».*

88) *Al comma 12, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11».*